

SENT. N. 1007/16
R.G. N. 682/14
R.F.P. N. /
CRO. N. 9749/16



REPUBBLICA ITALIANA
GIUDICE DI PACE DI TREVISO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace dott.ssa Giulia Procaccini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa con ricorso in opposizione a sanzione amministrativa
depositato in data 07.2.14 n. R.G. 682/14

DA

[REDACTED]

RICORRENTE

CONTRO

PREFETTURA DI TREVISO

OPPOSTA

OGGETTO: opposizione a sanzione amministrativa

Conclusioni del ricorrente: come da ricorso;

Conclusioni dell'opposta: confermare il verbale;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e va accolto.

Come è noto, l'art. 6 c. 11 D. Lgs 150/11 dispone che il giudice deve accogliere l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente richiamando, in buona sostanza, il principio tipico del processo penale “ *in dubbio pro reo* ”.

Ciò, in quanto con l'opposizione alla ordinanza – ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa, viene introdotto un giudizio ordinario sul fondamento della pretesa dell'amministrazione, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto vengono assunte, rispettivamente dall'amministrazione e dall'opponente. Ne consegue che, ove l'amministrazione non adempia l'onere di dimostrare compiutamente l'esistenza di fatti costitutivi dell'illecito, secondo il disposto del citato art.23 c.12, l'opposizione deve essere accolta. (cfr. per tutte, Cass. Civ. n. 7779/97).

Spetta dunque all' amministrazione convenuta in giudizio fornire la prova dei presupposti di fatto per l'irrogazione della sanzione e, cioè, della sussistenza della condotta integrante la violazione e della sua riferibilità all'intimato.

Ciò, anche alla luce della decisiva considerazione in base alla quale l'oggetto dell'opposizione consiste non già nell'accertamento della legittimità dell'atto amministrativo, ma della stessa pretesa sanzionatoria; così che il giudice deve pronunciarsi non tanto sull'operato della pubblica amministrazione, da presumersi lecita sino a prova contraria, ma sulla responsabilità dell'opponente, la quale gli va dimostrata in giudizio.



Così, nella fattispecie, è parere di chi scrive che non si sia raggiunta con la necessaria certezza la prova in ordine alla sussistenza di una condotta sanzionabile riferibile al comportamento della ricorrente.

Ed invero, la documentazione prodotta in giudizio relativa all'apparecchiatura di rilevazione automatica nell'occasione utilizzata, non può essere ritenuta sufficientemente certa e rassicurante ai fini della validità del relativo accertamento. Ciò con particolare riferimento alla mancaza del certificato di omologazione dell'apparecchio in parola (cfr. Cass. n. 29333/08 ed i precedenti ivi richiamati). Con ordinanza n. 15042 del 7.07.11 la Suprema Corte ha, invero, avuto modo di chiarire che *"...la necessità di omologazione dell'apparecchiatura di rilevazione automatica, ai fini della validità dell'accertamento, va riferita al singolo modello e non al singolo esemplare come si desume, sul piano logico e letterale dal D.P.R. 16 settembre 1996 n. 610 art. 197 secondo cui non ciascun esemplare ma le singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici"*. Rilevato che, nella fattispecie, parte resistente ha provveduto a depositare unicamente " il certificato di conformità del campione omologato", i rilievi del ricorrente, allo stato, devono essere condivisi.

Alla luce delle considerazioni che precedono, in virtù del richiamato disposto legislativo, si impone l'accoglimento del ricorso e il conseguente annullamento del verbale impugnato. La particolarità della fattispecie giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio

P.Q.M.

- Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il verbale impugnato.

Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.



Treviso li 27.09.16

IL GIUDICE DI PACE

Dott. ssa Giulia Procaccini



IL CANCELLIERE

PERVENUTO/DEPOSITATO
27 SET. 2016
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DI ASTEL

IL FUNZIONARIO
GIUDIZIARIO
Dott. Bruno Sansoni



Fare comunicazione
in g. d. n. 16